



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2009

1) Ricorso A.C. PRATO S.p.A.

INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 2 inflitta al Sig. Giraldi Filippo (segretario generale, all'epoca dei fatti, della reclamante); per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F.;
- dell'ammenda di € 6.000,00 inflitta alla reclamante ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta;

seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4301/224pf07-08/AM/ma del 4.2.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 3.4.2009)

2) Ricorso NOVARA CALCIO

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Maggiolini Tiziano.

avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Maggiolini Tiziano inflitte seguito gara Portogruaro S./Novara del 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

3) Ricorso Calc. RUSSO NELLO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Sorrento/Crotone del 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

RESPINTO

4) Ricorso PAGANESE CALCIO 1926 s.r.l.

avverso le sanzioni:

- squalifica per 2 gare effettive al Sig. Capuano Ezio;
- squalifica per 2 gare effettive al calciatore De Giosa Roberto;
- ammenda di €4.000,00 alla reclamante, seguito gara Paganese/Foggia del 26.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

Preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il giudizio.

5) Ricorso NOVARA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Sinigaglia Davide inflitta seguito gara Portogruaro S./Novara del 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

Preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il giudizio

6) Ricorso TERNANA CALCIO S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Piccioni Walter seguito gara Ternana/Pistoiese del 26.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

RESPINTO

7) Ricorso A.C. LUMEZZANE S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Scaglia Luigi Alberto seguito gara Cesena/Lumezzane del 26.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

RESPINTO

8) Ricorso Sig. Sean SOGLIANO (Direttore Sportivo Varese Calcio)

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 19 maggio 2009 inflittagli seguito gara Pro Vercelli/Varese del 26.4.2009 (Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce al 15.5.2009 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Sean Sogliano.

